



COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

7^ AREA - Ufficio S.U.A.P.

Tel. e fax: 099/8497212

E-mail: commercio.suap@castellaneta.gov.it

COMUNE DI CASTELLANETA
UFFICIO PROTOCOLLO

- 3 SET. 2015

Prot. n. 19796

Oggetto	Ordinanza ex art. 3 della legge n. 94/2009 di rimozione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e chiusura dell'esercizio commerciale all'insegna "macelleria - latteria f.lli Giannico" Ditta LOIZZI Giovanna, nata a Castellaneta il 07.08.1984, residente in Laterza alla via Diaz n. 38.
---------	---

Ordinanza n. 104 del 03 settembre 2015

IL DIRIGENTE

- **Vista** la nota del Comando di Polizia Municipale di Castellaneta del 08/08/2015, prot. n. 1917/2015/c con la quale è stato trasmesso il processo verbale di contestazione n. C5689 n. registro 353 del 20.06.2015 con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 20, commi 1 e 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (codice della strada) per l'occupazione abusiva di suolo pubblico di mq. 5 alla Sig.ra **LOIZZI Giovanna** nata a Castellaneta il 07.08.1984, residente in Laterza alla via Diaz n. 38; obbligato in solido Gi.Ma. s.r.l. con sede in Castellaneta alla via Martiri di via Fani n. 1, titolare dell'esercizio commerciale all'insegna "macelleria - latteria f.lli Giannico" sito in Piazza Kennedy in Castellaneta Marina;
- **Preso atto** che la violazione da parte della Sig.ra Loizzi Giovanna è **stata ulteriormente reiterata** in quanto alla data del sopralluogo del 08.08.2015, protocollo di P.M. 1917/2015 aveva realizzato nello spazio antistante il proprio esercizio commerciale un vero e proprio mercatino della frutta con occupazione di circa mq. 55 di suolo pubblico dotato di registratore di cassa, banchi provvisori di esposizione, cassette di frutta ed ombrelloni;
- **Preso atto** del successivo verbale prot. n. 1931/2015 della Polizia Municipale con il quale dichiara che alla data del sopralluogo dell'11.08.2015 era presente il sig. Giannico Nunzio, socio della società GI.MA. s.r.l., con sede in Castellaneta alla via Martiri di via Fani n. 1, società gestrice del punto vendita, al quale veniva contestata l'occupazione di suolo pubblico di circa mq. 54, di cui mq. 44 (11x4) che occupavano parte della sede stradale antistante l'esercizio commerciale sulla quale erano allocati banchi espositivi di frutta e verdura, un banco di vendita completo di registratore di cassa e vari contenitori di derrate alimentari e una ulteriore occupazione di mq. 10 (10x1) sul marciapiede in prossimità dell'ingresso del punto vendita ove era esposta frutta e verdura;
- **Preso atto** della regolarità dei verbali e di note di contestazione:
 - 1) verbale n. C5689 n. registro 353 del 20.06.2015;
 - 2) nota del 08.08.2015 con protocollo di P.M. n. 1917/2015/c;
 - 3) verbale dell'11.08.2015, prot. n. 1931/P.L./2015;
 - 4) nota del 27.08.2015, prot. P.M. 2135;elevati dagli operatori della Polizia Municipale di questo Comune, dal quale risulta provata la fondatezza dell'accertamento della violazione dell'art. 20, commi 1 e 4 del Codice della Strada, da parte della sig.ra LOIZZI Giovanna in oggetto specificata;
- **Considerato che**, nel caso specifico, stante la gravità e la reiterazione della violazione ricorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 16-17 e 18 della legge n. 94/2009, ed, in particolare, la disposizione che prevede che nei casi di accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico, di cui all'art. 633 del c.p. e dell'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 s.m.i. (Codice della Strada), il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle

spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;

- **Vista** la propria ordinanza dirigenziale n. 98 del 18.08.2015;
- **Visto** lo scritto difensivo pervenuto al protocollo generale in data 24.08.2015, al n. 19122;
- **Vista** la nota del Comando di Polizia Municipale di Castellaneta con la quale è stato comunicato che la ditta LOIZZI Giovanna **“non ha ripristinato lo stato dei luoghi e non è in possesso di alcuna autorizzazione amministrativa all’occupazione di suolo pubblico”**;
- **Ritenuto**, pertanto, di ordinare l’immediata rimozione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico e l’immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese del suddetto trasgressore LOIZZI Giovanna per garantire il decoro della pubblica via, e, trattandosi di occupazione a fine di commercio la sospensione della vendita di frutta e verdura e relativa chiusura dell’esercizio commerciale dell’omonima ditta, sita in Castellaneta Marina in Piazza Kennedy per un periodo di cinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e, comunque, fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia;
- **Visto** l’art. 20 del Codice della Strada;
- **Visto** l’art. 633 del c.p.;
- **Visto** l’art. 3, commi 16-17 e 18 della legge n. 94 del 2009;
- **Visto** l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. 52 del 30.06.2015;

ORDINA

Alla Sig.ra **LOIZZI Giovanna**, nata a Castellaneta il 07.08.1984 e residente in Laterza alla via Diaz n. 38, obbligato in solido Gi.Ma. s.r.l. con sede in Castellaneta alla via Martiri di via Fani n. 1, n.q. di trasgressore e titolare dell’esercizio commerciale all’insegna “macelleria-latteria f.lli Giannico” sito in Castellaneta Marina in Piazza Kennedy:

- 1) l’immediata rimozione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico di cui al verbale n. C5689 n. registro 353 del 20.06.2015, elevato nei suoi confronti dagli operatori della Polizia Municipale di questo Comune, nota del 08.08.2015, prot. P.M. n. 1917/2015 e verbale dell’11.08.2015 con protocollo di P.L. n. 1931/2015, trasmessa il 27.08.2015, prot. P.M. n. 2135/2015, ed il ripristino dello stato dei luoghi in Piazza Kennedy a sua cura e spese.
 - 2) La chiusura dell’esercizio commerciale per la vendita di carni e latticini sito in Piazza Kennedy in Castellaneta Marina per cinque giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica della presente ordinanza e, comunque, fino al pieno adempimento dell’ordine di cui al precedente punto 1) e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia.
 - 3) Dare mandato al Comando di Polizia Municipale di notificare la presente ordinanza alla suddetta signora LOIZZI Giovanna, come sopra generalizzata, n.q. di trasgressore e titolare dell’esercizio commerciale all’insegna “macelleria-latteria f.lli Giannico” con sede in Castellaneta Marina in Piazza Kennedy e di verificare l’esecuzione del presente provvedimento.
 - 4) Trasmettere, secondo quanto prescritto dall’art. 3, comma 18, della legge n. 94 del 2009, al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Castellaneta, la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e s.m.i., al Comando di Polizia Municipale e al Comando Compagnia Carabinieri di Castellaneta.
- Si avverte che:
- a) in caso di inottemperanza, si provvederà coattivamente alla rimozione dell’occupazione abusiva con addebito delle relative spese ed irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
 - b) avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.

Dalla Residenza Municipale, 03 settembre 2015



Il Dirigente
(Arch. Pasquale DALO')